

COMUNE DI NASO

Città Metropolitana di Messina
UFFICIO DEL SINDACO

Ordinanza Sindacale n. 82 del 28/08/2021

Oggetto: Art. 17 TER T.U.L.P.S. (R.D. 18.06.1931 n. 773). Ordinanza chiusura di esercizio commerciale, di somministrazione di alimenti e bevande, sito nella Piazza Giovanni XXIII n. 37 del Comune di Naso.

IL SINDACO

- **VISTO** il processo verbale di contestazione di illecito amministrativo n. 29/7 di prot. llo, elevato dalla Stazione Carabinieri di Naso, datato 27.08.2021, redatto ai sensi della Legge 24 novembre 1991 n. 689, a carico di Giancono Stefania nata a Naso il 03.04.1972, ivi residente nella Via Risorgimento n. 16/b, C.F. GNCSFN72D43F848F, poiché in locali ubicati in Naso, Piazza Giovanni XXIII n. 37, "veniva svolta attività di somministrazione di alimenti e bevande senza l'autorizzazione, ovvero senza la dichiarazione di inizio attività", in violazione dell'art. 10 c. 1 della legge n. 287 del 25 agosto 1991 e ss.mm.;
- **VISTO** che il citato verbale nr. 29/7, con nota prot. 29/7-1/2021 del 27.08.2021, è stato trasmesso allo scrivente Sindaco, ex art. 17 ter del T.U.L.P.S.,
- **VISTI** gli atti trasmessi dalla locale Stazione Carabinieri e sopra rappresentati, ove risulta provata la fondatezza dell'accertamento della violazione alla legge 287/1991 modificata dall'art. 12 del d.lgs 480/1994 e dal d.lgs. 59/2010 di attuazione della direttiva del Parlamento Europeo n. 2006/123/CE;
- **RAVVISATO** che, per quanto sopra, si riscontrano i presupposti per l'applicazione della misura prevista dall'art. 17 ter, comma 3, del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773, così come disposto dall'art. 64 comma 9 del D Lgs. 59/2010, che ha sostituito l'art. 10 della legge 25 agosto 1991 n. 287;
- **CONSIDERATO** che, per quanto di specie, si configura la violazione delle Norme predette, quindi la conduzione di un'attività di pubblico esercizio in violazione della specifica normativa di settore, sopra richiamata;
- **CONSIDERATO** che *ratio* del presente provvedimento è anche quella di impedire una " chiara distorsione dell'interesse pubblico (cfr. TAR Veneto sez. III n. 3613/2003) poiché, per quanto richiamato, di fatto viene esercitata un'attività commerciale (somministrazione di alimenti e bevande) senza la prescritta S.C.I.A.;
- **DATO ATTO** che si prescinde dall'invio della comunicazione di *avvio del procedimento* nei confronti del destinatario, ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i., in quanto, nel caso in specie, trattandosi di atti sanzionatori non è prevista la comunicazione di avvio del procedimento (Cons. Stato, Sez. IV, 01/10/2007, n. 5050) e devono, altresì, essere rispettati i termini imposti all'Autorità dall'art. 17 Ter del T.U.L.P.S. per l'emissione del provvedimento di cessazione dell'attività *condotta con difetto di autorizzazione* (cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del Pubblico Ufficiale);
- **VISTO** il D.Lgs. n. 480/1994;
- **VISTO** il D.Lgs. n. 112/1998;
- **VISTO** il D.Lgs. n. 59 del 26.03.2010;
- **VISTA** la legge 287/1991;
- **VISTO** l'art. 17/ter, comma 3 del T.U.L.P.S., R.D. 18 giugno 1931 n. 773;
- **VISTA** la legge 689/1981;
- **VISTO** il D.Lgs. n. 267/00;
- Per quanto sopra;



ORDINA

Al trasgressore, Sig.ra Giancono Stefania nt. a Naso il 03.04.1972, residente in Naso nella Via Risorgimento n. 16/b, C.F. GNCSFN72D43F848F, la chiusura immediata, comunque entro 24 ore dalla data della notifica della presente Ordinanza, del pubblico esercizio con sede in Naso (ME) Piazza Giovanni XXIII n. 37;

AVVERTE

che, qualora non venga posto in essere l'obbligo della chiusura del locale nei termini stabiliti dalla presente Ordinanza, si procederà alla chiusura coatta del citato pubblico esercizio mediante apposizione di sigilli senza pregiudizio per l'azione penale (art. 650 del codice penale) e per l'applicazione di eventuali altre sanzioni previste dalla legge.

DISPONE

- ◆ Che copia della presente venga inviata :
 - Alla Stazione Carabinieri di Naso;
 - Alla Polizia Municipale SEDE che ne curerà la notifica al trasgressore;
 - Al Commissariato PS di Capo d'Orlando;
 - All'A.S.P. n. 5 - Dipartimento di Prevenzione Distretto di S. Agata di Militello;
 - Al Responsabile Area Tecnica- Settore Urbanistica -SUAP-;
 - Al Responsabile Area Tecnica -Settore LL.PP. SEDE;
 - Al Responsabile Area Economica – Finanziaria;
 - Alla Camera di Commercio di Messina;
 - All'Agenzia delle Entrate di S. Agata di Militello (ME);
 - Al Tenenza Guardia di Finanza di Capo d'Orlando (ME)
- ◆ La pubblicazione della presente all'Albo Pretorio e sul sito Web istituzionale, nelle forme e per la durata previste dalla vigente Normativa in materia.
- ◆ Che se ne conservi copia nel registro delle Ordinanze Sindacali.

Le Forze dell'Ordine sono incaricate della vigilanza sull'esecuzione della presente Ordinanza.

L'inottemperanza alla presente Ordinanza costituisce reato previsto e punito dall'art. 650 del codice penale.

Avverso la presente Ordinanza potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro giorni 60 dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, entro il termine di 120 giorni dalla notifica.



IL SINDACO

-Gaetano Nani-